

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE –
UDIENZA - AVVISO – Omesso avviso all'indagato - Conseguenze – Nullità
dell'ordinanza con cui il g.i.p. indica ulteriori indagini – Deducibilità con il
ricorso per cassazione – Ammissibilità.

Con sentenza depositata il 23 marzo 2015, la Quinta Sezione della Corte di
Cassazione ha affermato che l'omesso avviso all'indagato della fissazione
dell'udienza camerale conseguente all'opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione determina la nullità dell'ordinanza con la quale il g.i.p.
indica le ulteriori indagini da compiersi, la quale è deducibile con il ricorso per
cassazione, ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen.

*Sezione Quinta, sentenza n. 12200/2015, u.c. 27 novembre 2014, dep. 23
marzo 2015, Pres. P. Dubolino, Rel. G. De Marzo.*